

Statuto Comitato Genitori

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 – Costituzione

Il Comitato dei Genitori è costituito di diritto da tutti quei genitori eletti quali rappresentanti di classe nell'Istituto Tecnico Economico Internazionale "Enrico Tosi" in seguito denominato anche brevemente "Istituto".

Il Comitato dei Genitori è rinnovato di anno in anno a seguito del rinnovo elettivo dei rappresentanti di classe. Nel proseguo del presente Statuto il Comitato dei Genitori è denominato anche solo "Comitato".

Art.2 – Denominazione

Il Comitato è denominato:

**Comitato dei Genitori dell'Istituto Tecnico Economico Internazionale
"Enrico Tosi" di Busto Arsizio**

Art.3 – Sede

Il Comitato ha sede presso l'Istituto Tecnico Economico Internazionale "Enrico Tosi" in Busto Arsizio (VA), Viale Stelvio n.173.

Statuto Comitato Genitori

Art. 4 – Durata

La durata è illimitata.

Art. 5 – Scopo

Il Comitato non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente lo scopo di:

- a) collaborare con gli Organi dell'Istituto per la salvaguardia del diritto di apprendimento degli alunni da attuarsi nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei Docenti con facoltà di proporre, agli Organi di Istituto, indicazioni utili ai fini dell'andamento scolastico;
- b) cooperare con l'Istituto per l'organizzazione del servizio di medicina scolastica, psicologia e psicopedagogia, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto e/o promuovendo in proprio e in accordo con l'Istituto attività connesse con il servizio di medicina scolastica;
- c) promuovere e/o sostenere attività culturali e/o ricreative in proprio o in cooperazione con l'Istituto;
- d) aderire e/o sostenere attività culturali e/o ricreative promosse dall'istituto e/o da altri soggetti, siano essi dell'Istituto che non;
- e) mantenere un adeguato contatto con tutte le famiglie degli studenti rappresentandosi nel sito internet dell'Istituto o con altre metodologie ritenute idonee.
- f) organizzare eventi, manifestazioni e/o altre iniziative finalizzate all'accrescimento del patrimonio del Comitato.

Statuto Comitato Genitori

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio

Il Comitato trae i mezzi economici per conseguire i propri scopi attraverso i fondi raccolti e provenienti da:

- a) patrocini e contributi eventualmente richiesti alle Pubbliche Amministrazioni;
- b) eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni private e pubbliche;
- c) eventuali contributi che l'Istituto dovesse deliberare in favore del Comitato.
- d) proventi ricavati da attività organizzate dal Comitato.

ORGANI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMMISSIONI

Art. 7 - Organi

Sono Organi del Comitato:

- a) l'Assemblea del Comitato dei Genitori;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) le Commissioni.

Statuto Comitato Genitori

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea del Comitato è costituita da tutti quei genitori eletti quali rappresentanti di classe dell'Istituto Tecnico Economico Internazionale "Enrico Tosi".

Essa è l'organo sovrano del Comitato.

L'Assemblea è convocata una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione dei rappresentanti di classe dell'Istituto.

L'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei genitori del Comitato per indicate materie.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, recapitate a ciascuno dei genitori del Comitato, tramite la Segreteria dell'Istituto, con posta semplice, con posta elettronica e consegnata a mano a mezzo dei propri figli almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, riducibili a cinque in caso di urgenza.

Alle Assemblee del Comitato può intervenire il Dirigente scolastico, senza diritto di voto; Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio Docenti, i membri del Consiglio di Istituto, i rappresentanti degli Studenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

Statuto Comitato Genitori

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria;

1) L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sul Bilancio Consuntivo dell'anno scolastico in corso;
- b) sul Bilancio Preventivo dell'anno scolastico successivo;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina il Segretario, nell'impedimento ne demanda la nomina al Consiglio Direttivo nel proprio seno;
- e) ha facoltà di proporre mozioni al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti, alla assemblea degli Studenti.

2) L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulle modifiche del Regolamento, se esistente;
- c) sullo scioglimento del Comitato con le maggioranze di cui ai successivi artt. 9 e 18.

I verbali delle delibere dell'Assemblea vengono redatti dal Segretario della Assemblea, raccolti nell'apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, e dal Segretario della Assemblea.

Statuto Comitato Genitori

Art. 9 - Costituzione in Assemblea e Voti

Ogni membro del Comitato ha diritto a un numero di voti 1 (uno).

Per la validità delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, è necessaria la presenza di tanti membri del Comitato che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i membri del Comitato.

Trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione l'adunanza sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e dei diritti di voto ad essi spettanti e delibera a maggioranza semplice.

In deroga a quanto sopra previsto, l'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento anticipato del Comitato con il voto favorevole espresso per teste dalla maggioranza dei membri del Comitato.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 11 a 15 membri eletti tra i componenti del Comitato.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso di cooptare il sostituto che verrà scelto tra i membri del Comitato che hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Statuto Comitato Genitori

In caso non vi fossero candidati il Consiglio Direttivo potrà cooptare il nuovo Consigliere scegliendo tra tutti i membri del Comitato; il nuovo Consigliere scadrà con la scadenza naturale del Consiglio.

Se venisse meno il numero minimo (11) il consiglio direttivo deve convocare una nuova assemblea per eleggere il membro o i membri mancanti.

Il Consigliere assente per legittimo impedimento deve darne tempestiva comunicazione al Presidente, il quale giustifica l'assenza. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade d'Ufficio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica tre anni, dopo sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio Direttivo e firma tutti gli atti e documenti che comportino impegno per il Comitato. Il Consiglio può delegare alcuni specifici poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Presidente ed il Vicepresidente decadranno dall'incarico, con decorrenza immediata, qualora i figli cessino di frequentare l'Istituto o non abbiano più titolo a far parte del Comitato in quanto non più eletti quali rappresentanti di classe.

In questi casi il Consiglio Direttivo procederà alla nomina dei sostituti.

Il Consiglio Direttivo scaduto continua nel mandato fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte della Assemblea.

Statuto Comitato Genitori

Art. 11 – Convocazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente con lettera contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, recapitate a ciascuno dei Consiglieri, tramite la Segreteria dell'Istituto, con posta semplice, con posta elettronica e consegnata a mano a mezzo dei propri figli almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione riducibili a tre giorni prima in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato inoltre quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina il Segretario della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo vengono redatti a cura del Segretario della seduta, raccolti nell'apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, e dal Segretario della seduta.

Il verbale della seduta dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo all'inizio della seduta successiva.

Statuto Comitato Genitori

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, esso quindi:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, se esistente.
- b) vigila sulla raccolta delle quote, dei fondi, dei contributi, dei patrocini, delle sovvenzioni e sponsorizzazioni;
- c) accerta le entrate e provvede alla esecuzione delle spese nei limiti dei bilanci preventivi;
- d) nomina il Segretario, da scegliersi nel proprio seno, qualora demandato dall'assemblea del Comitato.
- e) istituisce la Commissione Attuativa-Consultiva e ne nomina i membri;
- f) ha la facoltà di istituire le Commissioni di Lavoro e di nominarne i membri;
- g) redige annualmente i bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle risultanze trasmesse dal Segretario;
- h) attua quanto demandatogli dall'Assemblea del Comitato;
- i) mantiene i rapporti con il Consiglio di Istituto e conseguentemente ne informa il Consiglio Direttivo;
- l) individua forme di collaborazione con le Associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti sul territorio al fine di sviluppare iniziative che possono essere di interesse agli studenti;

Statuto Comitato Genitori

- m) in genere provvede e delibera su tutto quanto non sia riservato alla decisione dell'Assemblea;
- n) delega per l'esecuzione delle proprie delibere, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, ad uno o più dei suoi membri.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i membri del Consiglio Direttivo non contraggono responsabilità personali e solidali salvo il superamento del mandato.

Non verranno assunte dal Comitato obbligazioni accertate come violazioni commesse con dolo dai suoi componenti, rappresentanti e funzionari nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Art. 12 – Commissioni

Possono essere istituite due tipi di Commissioni: Attuativa-Consultiva e di Lavoro.

- 1) La Commissione Attuativa-Consultiva è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da 7 membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio direttivo ne fanno parte di diritto, mentre i restanti 5 componenti sono eletti tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

La Commissione Attuativa-Consultiva è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. La Commissione Attuativa-Consultiva si riunisce periodicamente su semplice comunicazione verbale del suo Presidente e, non avendo poteri deliberatori, si costituisce senza l'obbligo della maggioranza legale.

Statuto Comitato Genitori

Alla Commissione Attuativa -Consultiva sono affidati i seguenti compiti:

- a) attuare le delibere demandategli dal Consiglio Direttivo;
- b) se richiesto dall'Istituto, collaborare con i responsabili del servizio di medicina scolastica, psicologia, psicopedagogia;
- c) instaurare e mantenere rapporti periodici con il Dirigente scolastico, il corpo Docenti, il personale non Docente, l'Amministrazione dell'Istituto per le materie e le problematiche dove il Comitato viene interessato;
- d) raccogliere pareri, suggerimenti, problematiche provenienti dai genitori coinvolti nel processo scolastico dei propri figli.

La Commissione Attuativa-Consultiva relaziona del suo operato al Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso è convocato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i membri della Commissione Attuativa-Consultiva non contraggono responsabilità personali e solidali salvo il superamento del mandato.

- 2) Le Commissioni di Lavoro sono facoltativamente nominate dal Consiglio Direttivo per specifiche materie e saranno composte da 7 membri, che possono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra i membri del Comitato, tra i genitori dei figli che frequentano l'Istituto, tra i Docenti e, se del caso, tra esperti esterni.

Le Commissioni di Lavoro nominano nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Statuto Comitato Genitori



Le Commissioni di Lavoro sono presiedute dal Presidente e in mancanza dal Vice Presidente. Le Commissioni di Lavoro si riuniscono periodicamente su semplice comunicazione verbale del suo Presidente e, non avendo poteri deliberatori, si costituiscono senza l'obbligo della maggioranza legale.

I compiti delle Commissioni di Lavoro saranno attribuiti dal Consiglio Direttivo al momento della istituzione della Commissione e nomina dei suoi membri.

Le Commissioni di Lavoro relazionano del loro operato al Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso è convocato. Nell'esercizio delle proprie funzioni i membri delle Commissioni di Lavoro non contraggono responsabilità personali e solidali salvo il superamento del mandato.

Art. 13 - Rappresentanza

La rappresentanza del Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente.

SEGRETARIO - ESERCIZIO - UTILI - REGOLAMENTO

SCIOGLIMENTO - NORMA FINALE

Art. 14 – Segretario

Il Segretario è nominato dall'Assemblea del Comitato, nell'impedimento l'Assemblea demanda la nomina al Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Al Segretario fa carico la cura della gestione e dell'impiego delle quote e dei fondi, nonché la tenuta della contabilità del Comitato e ne riferisce all'Assemblea.

Il Segretario trasmette al Consiglio Direttivo le risultanze contabili al fine della predisposizione del bilancio Consuntivo e Preventivo.

Il Segretario deve essere invitato a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere nominato Segretario sia della seduta del Consiglio stesso che della Assemblea del Comitato. **Il Segretario resta in carica tre anni, dopo è rieleggibile.**

Tuttavia decadrà dall'incarico, con decorrenza immediata, qualora i figli cessino di frequentare l'Istituto o non abbia più titolo a far parte del Comitato in quanto non più eletto quale rappresentante di classe.

Il Segretario, qualora senza giustificato motivo, non partecipi ad due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dall'ufficio. In questi casi si procederà alla nomina del sostituto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Segretario non contrae responsabilità personali e solidali salvo il superamento del mandato.

Art. 15 – Esercizio

Gli esercizi contabili del Comitato chiudono entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 16 - Utili e Avanzi di Gestione

E' fatto divieto al Comitato di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita del Comitato a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 - Regolamento Interno

L'assemblea del Comitato può approvare un Regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento determinerà i diritti e i doveri in conformità alle vigenti Leggi, allo Statuto e ai titoli costitutivi dei diritti e doveri dei singoli membri del Comitato e di Terzi nei rapporti col Comitato stesso.

Statuto Comitato Genitori

Art. 18 Scioglimento

Il Comitato si scioglie per delibera dell'Assemblea assunta col voto favorevole della metà più uno dei suoi membri o per inattività protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo del Comitato dovrà essere fatto confluire tra le disponibilità dell'Istituto Tecnico Economico Internazionale "Enrico Tosi" di Busto Arsizio.

Art. 19 Norma finale

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento al libro I del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e di Comitati e alle norme di Legge in vigore.